



presso Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 2-1-DG Rif. Allegati come da testo Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Consigli di disciplina c/o i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali dei Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri

Oggetto: Rilevanza deontologica della "grave morosità CIPAG" – valutazione di merito e sindacato di legittimità.

Per opportuna conoscenza si rimette copia della pronuncia della Corte di Cassazione (civ., Sez. II, n. 2695, del 30 gennaio c.a.) sul ricorso contro la sentenza del Consiglio Nazionale n. 14 del 2017 (in materia di responsabilità deontologica per "grave morosità CIPAG").

Giova infatti evidenziare che, sebbene la Suprema Corte abbia definito in rito il giudizio (dichiarando inammissibile l'impugnativa per difetto di legittimazione passiva della parte intimata), nella stessa sentenza si afferma altresì (e per inciso) che i motivi di ricorso

Piazza Colonna, 361 00187 Roma Tel. 06 4203161 Fax 06 48912336

www.cng.it cng@cng.it C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina	
del Prot. N°	

"comunque sarebbero da dichiarare inammissibili" perché afferenti ad "un'istanza di riesame nel merito della controversia". Pertanto - e considerato che nel ricorso veniva, tra l'altro, dedotta la "falsa applicazione dell'art.11 del R.D n. 274/129 [...] perché la mancata tipizzazione delle fattispecie di illecito [deontologico...] esporrebbe l'iscritto al rischio di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare sulla base di formule vuote" - con questo pronunciamento la Corte di Cassazione ha ribadito (seppur implicitamente) il principio dell'atipicità dell'illecito disciplinare, enunciando sostanzialmente (con l'obiter dictum) che solo l'interpretazione di una norma ("incriminatrice") contenuta nel codice deontologico può costituire una quaestio iuris (come tale prospettabile dinnanzi al Giudice di legittimità come 'violazione di legge'). Mentre si sostanzia in una quaestio facti (rimessa alla discrezionalità del Consiglio di disciplina e, quindi, al giudizio di merito del CNG) la valutazione, caso per caso, circa la sussistenza in concreto del disvalore deontologico di un comportamento "non codificato" (in ordine alla cui soluzione il sindacato della Cassazione è dunque limitato al solo controllo sull'esistenza e la legalità della motivazione).

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



02695-19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott, SERGIO GORJAN

- Presidenta -

DISCIPLINARE PROFESSIONISTI

Dott. UBALDO BELLINI

- Coasigliere -

Ud. 02/10/2018 -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

PU

Dott. RAFFAELE SABATO

- Consigliere -

R.G.N. 20483/2017 Km 2695

Dott, STEFANO OLIVA

- Rel.Considliere - Rep. C

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20/63-2017 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,
presso lo studio dell'avvocato
che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato

5226

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE del COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

th

dell'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato

- controricorrente -

avverso la decisione del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI di ROMA, depositata il 29/05/2017; " [4] (1);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l'infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso e l'inammissibilità del terzo;

per il ricorrente, che per il ricorrente, che per il controricorrente, che per il controricorrente, che ha concluso per il rigetto

FATTI DI CAUSA

In data 30.7.2015 il Consiglio di disciplina territoriale del Collegio dei geometri di deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di contestandogli l'infrazione del codice deontologico a fronte di morosità accumulata nel confronti della cassa previdenziale della categoria. All'esito del contraddittorio, sui presupposto che l'incolpato avesse riconosciuto l'addebito, quantomeno a decorrere dal 2010, ne deliberava la cancellazione dall'albo.

Interponeva gravame il innanzi il Consiglio Nazionale dei geometri, il quale respingeva l'impugnazione confermando il provvedimento di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Consiglio di disciplina territoriale eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.

Ju

La parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art.12 del R.D. n.274/1929 e la violazione degli artt.7, 8 e 10 della Legge n.78/1990 in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.; la falsa applicazione dell'art.11 del R.D. n.274/1999 in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.; nonché la falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.

Ad avviso del ricorrente non sussisterebbe la morosità contestatagli, perché egli avrebbe soltanto ricevuto una richiesta di pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2010-2013, per i quali era prevista la modalità di riscossione mediante ruoli. La Cassa di Previdenza e Assistenza dei geometri, a seguito di un ampio contenzioso con gli iscritti e del riordino successivo all'entrata in vigore della Legge n.335/1995, che ha vietato la riscossione dei contributi relativi alle annualità coperte da prescrizione, aveva intimato agli iscritti il pagamento dei contributi soltanto a partire dal 2010. La segnalazione d'ufficio operata dalla Cassa all'Ordine territoriale di appartenenza sarebbe erronea e contraria alle garanzie di informazione previste dalla Legge n.241/90 e comunque lesiva del diritto al contraddittorio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art.11 del R.D. n.274/1929 in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., perché la mancata tipizzazione delle fattispecie di illecito contemplate dalla norma regolamentare esporrebbe l'iscritto al rischio di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare sulla base di formule vuote, senza quindi potersi adeguatamente difendere. Inoltre, secondo il ricorrente la sanzione in concreto irrogata (cancellazione dall'albo) sarebbe eccessiva posto che la norma prevede anche i meno gravi

44

Ric. 2017 n. 20483 sez. 52 - ud. 02-10-2018

rimedi dell'avvertimento, della censura e della sospensione per non più di sei mesi.


Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. sostenendo che il riferimento, operato nella contestazione disciplinare, alla nota inviata dalla Cassa di previdenza all'Ordine, non sarebbe idoneo ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato, al quale detta nota non sarebbe mai stata comunicata.

Prima di esaminare le tre doglianze -che comunque sarebbero da dichiarare inammissibili perché con esse il ricorrente introduce un'istanza di riesame del merito della controversiaoccorre considerare che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti del Consiglio di disciplina territoriale, e non anche dell'Ordine territoriale. Dal che deriva l'inammissibilità dello stesso, posto il principio affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.16993 10/07/2017 del (Rv.644918) in di materia responsabilità disciplinare degli avvocati, certamente estensibile anche alla presente fattispecie: "... non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio ...".

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater

M



all'art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.300 di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 2 ottobre 2018.

Il Presidente

(S. Gorjan)

Il Consigliere estensore

(S. Oliva)

Il Fundionario Gaudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 3 0 GEN 2019

Il Funzionario Galdiziario Valcaja NERI